


La responsabilità del preposto nella prevenzione informativa

Il nuovo Testo Unico D.Lgs 81/2009

La responsabilità per infortunio



Responsabilità OMISSIVA

(Art.40 c.p.):

“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

quali sono gli obblighi di prevenzione antinfortunistica?
su chi incombono?

DATORE DI LAVORO:

Art. 2087 C.c.

“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

Art.2 D.Lgs 81/08



definizione di datore di lavoro:

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività', ha la responsabilità' dell'organizzazione stessa o dell'unità' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.”

Art.2 D.Lgs 81/08



definizione di dirigente:

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa


Art. 2 D.lgs 81/08



Definizione di preposto:

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Articolo 18: definisce gli **obblighi** del datore di lavoro e del
dirigente:



a) **nominare** il medico competente per l'effettuazione
della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal
presente decreto legislativo

b) **designare** preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, **tenere conto** delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) **fornire** ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente

e) **prendere** le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

f) **richiedere** l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione

g) **richiedere** al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto

h) **adottare** le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa

i) **informare** il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione

l) **adempire** agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37

m) **astenersi**, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato

n) **consentire** ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute

o) **consegnare** tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r)

p) **elaborare** il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) **prendere** appropriati **provvedimenti** per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio

r) **comunicare** all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (1)

s) **consultare** il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50)

t) **adottare** le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, **munire** i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro

v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori, **convocare** la riunione periodica di cui all'articolo 35

z) **aggiornare** le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) **comunicare** annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

bb) **vigilare** affinche' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneita'

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a

a) la natura dei rischi;


b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;


e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza

Sintesi situazione legislativa:



1. D.lgs 624/94, art.1;
2. D.lgs 81/08, art.2 “Definizioni”;
3. D.lgs 81/08 “Oggetto della valutazione dei rischi”

Chi è il preposto?



C. Cass. penale n. 21593 / 07:

“il preposto è colui che sovrintende a determinate attività lavorative e la sua specifica competenza prevenzionale è quella di controllare l'ortodossia antinfortunistica dell'esecuzione delle prestazioni lavorative “

Che differenza c'è tra dirigente e preposto in ambito antinfortunistico?

C. Cass, sez. 4 pen., n. 21593 / 07:

Dirigenti:

i dipendenti che hanno il compito di impartire ordini ed esercitare la necessaria vigilanza, in conformità alle scelte di politica d'impresa adottate dagli organi di vertice che formano la volontà dell'ente

Preposti:

sono coloro i quali vigilano sull'attività lavorativa degli altri dipendenti, per garantire che essa si svolga nel rispetto delle regole prevenzionali, e che sono forniti di un limitato potere di impartire ordini e istruzioni, peraltro di natura tendenzialmente (a volte meramente) esecutiva.

E tra dirigente con delega ed il preposto?

IL **dirigente con delega** è l'alter ego dell'imprenditore e realizza le politiche di sicurezza – rappresenta l'imprenditore e può assumerne gran parte delle responsabilità.

Il **preposto** in ragione della sua posizione professionale ha un potere limitato al proprio campo di operatività per controllare e verificare lo svolgimento del lavoro in sicurezza

Doppio binario di responsabilità

Datore di lavoro/ Dirigente: responsabile dell'organizzazione e della programmazione della sicurezza

Preposto: responsabile della gestione e del controllo quotidiano della sicurezza

Preposto:

- chi assume una posizione di preminenza tale da poter impartire ordini, istruzioni e direttive di lavoro da eseguire, riconosciuta dal datore di lavoro,
- chi è un soggetto qualificato ad esercitare tale mansione,
- non necessariamente chi ha una qualifica superiore ad altri.

(C. Cass penale 28.05.1999)

Il preposto non deve essere necessariamente un dipendente

1. Non è necessaria un'investitura formale;
2. La funzione di preposto si verifica in termini di EFFETTIVITA'
3. Anche un lavoratore parasubordinato può essere preposto.

Compiti del preposto :

Art. 19 T.U.

a) **sovrintendere e vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, **informare** i loro superiori diretti;

b) **verificare** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

c) **richiedere** l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa


d) **informare** il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione

e) **astenersi**, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato


f) **segnalare** tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) **frequentare** appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.


Compiti del preposto



Attuazione del PSC e del POS





1. Il preposto deve prendere visione del piano di sicurezza e coordinamento non appena reso disponibile dal datore di lavoro, valutando la fattibilità pratica delle prescrizioni impartite per le varie fasi di lavoro e per l'organizzazione del cantiere. Nel caso che abbia osservazioni da fare, deve sottoporle al datore di lavoro o prendere contatto con il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori,.
2. Analogamente deve essere a conoscenza del contenuto del piano operativo di sicurezza e comunque prenderne visione prima della sua ufficializzazione.



3. Nel corso dei lavori deve tenere costantemente in considerazione quanto previsto dai piani (PSC e POS), deve attuare le prescrizioni relative alla sicurezza e igiene del cantiere ivi contenute e realizzare le disposizioni impartite dal direttore tecnico di cantiere e dal coordinatore per l'esecuzione. Qualora sorgano difficoltà o si verificano inosservanze di quanto disposto dal PSC o previsto nel POS, deve segnalarlo tempestivamente ai propri superiori.


Sorveglianza dei lavoratori – Dispositivi di protezione individuale



1. - Assicurarsi che in cantiere siano disponibili tutti i DPI necessari per le lavorazioni in corso; in caso contrario, richiederne la disponibilità al datore di lavoro;

2. - Assicurarsi che i DPI resi disponibili siano efficienti ed in buon stato di conservazione; Vigilare affinché i lavoratori indossino e utilizzino correttamente i DPI.


Sorveglianza dei lavoratori – Situazioni di rischio




1. -Assicurarsi che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;




2. - Intervenire tempestivamente nelle circostanze in cui il lavoratore sia sottoposto ad un pericolo grave ed imminente, eliminando la fonte di pericolo e autorizzando la ripresa del lavoro solo successivamente



3. - Adottare i provvedimenti, predisposti dal datore di lavoro, in materia di pronto soccorso, di assistenza medica di emergenza e di misure antincendio;




4. - Applicare le misure preventive e protettive, predisposte dal datore di lavoro, volte a eliminare o a limitare l'utilizzo di sostanze pericolose sul luogo di lavoro (sostanze bituminose, olii disarmanti, etc.);




5. - Rendere esecutive le misure preventive e protettive per i singoli lavoratori, adottate dal datore di lavoro su conforme parere del medico competente, e da questi prescritte sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.


Sorveglianza dei lavoratori – Vigilanza sul comportamento dei lavoratori




1. Vigilare sul comportamento dei lavoratori al fine di evitare che la loro condotta imprudente o negligente possa provocare eventi dannosi a sé o agli altri;




2. - Segnalare tempestivamente al datore di lavoro comportamenti imprudenti o violazioni di disposizioni in materia di sicurezza e salute



3. - Vigilare affinché siano eseguite correttamente le procedure di sicurezza previste nel PSC o nel POS;




4. - Vigilare affinché siano realizzate le corrette procedure di movimentazione manuale dei carichi;




5. - Applicare, per conto del datore di lavoro, i principi di buona prassi microbiologica ed attuare le misure tecniche, organizzative e procedurali per evitare l'esposizione agli agenti biologici. .

Sorveglianza dei lavoratori – Informazione e formazione dei lavoratori





1. - Prima di ogni fase lavorativa, informare i lavoratori delle prescrizioni di sicurezza previste dal PSC o dal POS;



2. - Informare i lavoratori dei DPI da indossare nelle varie fasi di lavoro, in relazione ai rischi specifici previsti

Organizzazione e gestione del cantiere



1. Provvedere al corretto allestimento delle opere provvisorie necessarie per la realizzazione dell'opera (montaggio di ponteggi, protezioni verso vuoto, installazione di pannelli antifrana, etc.);

2. Provvedere al corretto allestimento delle opere provvisorie necessarie per la realizzazione dell'opera (montaggio di ponteggi, protezioni verso vuoto, installazione di pannelli antifrana, etc.);



3. Seguire personalmente l'esecuzione di procedure per le quali il PSC o il POS richiedono la supervisione del preposto, quali il montaggio della gru a torre o la messa in opera di prefabbricati mediante autogrù;



4. Verificare periodicamente la corretta installazione della segnaletica interna di cantiere e accertarsi, al termine del turno giornaliero di lavoro, della corretta installazione della segnaletica verso l'esterno, in particolare quella luminosa notturna



5. Assicurarsi della corretta manutenzione e dell'efficienza dei mezzi di protezione collettiva, quali dispositivi antincendio, pacchetto/cassetta di medicazione, postazione di pronto intervento.



Manutenzione delle attrezzature e dei mezzi operativi

Assicurarsi che la manutenzione delle macchine sia eseguita nei tempi previsti e soltanto da personale addestrato e abilitato e che tale personale disponga di indumenti e dispositivi di protezione individuale adeguati.

Collaborazione con le altre imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi

Collaborare con i responsabili delle imprese subappaltatrici e con i lavoratori autonomi nell'attuazione delle misure antinfortunistiche e coordinare gli interventi di prevenzione e protezione, predisposti dal datore di lavoro, con informazione reciproca anche al fine di eliminare o minimizzare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese.

Tenuta a giorno della documentazione di cantiere



1. - Assicurarsi che la documentazione obbligatoria di cantiere, relativa agli obblighi prevenzionistici, sia aggiornata e regolarmente custodita nell'ufficio del cantiere (denunce alle autorità competenti, verifiche periodiche di manutenzione, libretto degli infortuni, etc.);

2. Trasmettere documenti ed informazioni relativi all'organizzazione della sicurezza del cantiere a tutti i soggetti responsabili.

Quando risponde il preposto?

1. In caso di infortunio, la responsabilità del preposto non è oggettiva o di posizione, bensì fondata sull'inosservanza di precisi obblighi correlati alla sua funzione di vigilanza."
[Cass. Pen., sez. IV, 20 marzo 2002 (ud. 7 febbraio 2002), n. 11334].

2. -Il preposto ed il datore di lavoro condividono ONERI e RESPONSABILITA' in materia di sicurezza del lavoro e di protezione del personale impiegato (*C.cass. Pen. Sez. I, 27 febbraio 1998*)

3. – il preposto non risulta incondizionatamente responsabile per il comportamento dei lavoratori (C.Cass., sez.III, 4265/2000), perciò l'azione di vigilanza deve essere continua ed accurata, ma **non può evitare comportamenti irresponsabili del lavoratore oppure eventi occasionali ed imprevedibili**

Giurisprudenza rilevante

- *Cassazione penale , sez. IV, 07 febbraio 2002, n. 11334*
- *Cassazione penale , sez. IV, 26 novembre 1996*
- *Cassazione sezione penale, 21 aprile 2006, n.14192*
- *Cassazione sezione penale 7 dicembre 2005 n.44650*
- *Cassazione 31.12.2003 n.49492.*

Grazie dell'attenzione

Avv. Fabio Petracci
V.le XX Settembre, 19
Trieste
www.petraccimarin.it